



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8414 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giulia Agrò, Maria Grazia Albano, Helga Antico, Cristiana Bandini, Marianna Berardi, Serena Bolognini, Daniela Bongiovanni, Filippo Buttiglieri, Jessica Campo, Anna Carone, Sara Casini, Carmelo Castro, Maria Cenname, Roberta Chianese, Sara Cipriano, Daniela Colletta, Giovanni Colletti, Marco Costa, Simone Costa, Maria Elena Cottone, Michele Cucuzzella, Mariella De Magistris, Elisa Del Sette, Oriana Della Luna, Giulia Delton, Laura Di Caro, Valentina Di Gloria, Domenica Dilillo, Annamaria Dionisio, Carla Divittorio, Valentina Ereditieri, Maria Concetta Falanga, Federica Fazzino, Elide Fucà, Irene Gasperini, Giorgia Giannaccari, Vincenzo Gramegna, Marcella Gugliotta, Veronica Iachininoto, Graziana Iemmolo, Emanuela Infantino, Margherita Inga, Maria Paola Inga, Erika Laghi, Clorinda Landolfo, Filomena Lanteri, Micol Libra, Daniela Liggieri, Rosalia Daniela Lo Bosco, Giulia Lorenzutti, Eugenio Maccagnani, Valentina Magisano,

Rita Manetta, Benedetta Marcario, Elena Martino, Giovanni Matina, Katia Giorgia Maurici, Margherita Militello, Giulia Morini, Assunta Ottobriano, Federica Palermo, Lorena Palmeri, Floriana Palmieri, Alessia Pannunzi, Laura Patrono, Claudia Pavone, Serena Maria Pellerito, Chiara Perato, Capano Maria Perrone, Alessandra Pezzolla, Federica Maria Piscitello, Chiara Poggi, Anna Polizzi, Mariagrazia Pullara, Rossella Raimondo, Silvia Riccomini, Maria Rodaro, Valeria Ronco, Biancamaria Ruggiero, Agnese Ruscica, Grazia Ruta, Laura Salvo, Angela Santamaria, Ilenia Savarino, Adriana Saverino, Martina Selvaggi, Chiara Spataro, Appolloni Claudio Strina, Francesca Tascone, Stefano Testa, Michelle Tortolani, Silvia Vigna, Giuseppa Villaraut, Elisa Vorabbi, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Uffici Scolastici Regionali D'Italia, Ambiti Territoriali Provinciali D'Italia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso principale:

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, nella parte in cui - non consente l'iscrizione nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia), già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai ricorrenti nella loro qualità di docenti abilitati a seguito della iscrizione e frequenza dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
- all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", stabilisce che le domande devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica;

- del silenzio rigetto serbato dall'Amministrazione convenuto innanzi alla domanda presentata dai ricorrenti per ottenere l'inserimento nelle graduatorie previa attivazione delle funzioni della piattaforma telematica denominata "Istanze on line";

per la declaratoria

del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 28 ottobre 2019:

delle graduatorie aggiuntive (IV fascia) (meglio indicate nell'epigrafe del ricorso) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, come da TABELLA che segue, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e il Veneto e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone, Mantova, Matera, Milano, Palermo, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza - qui resistenti - valide per gli anni scolastici 2019/2022, come da tabella che segue, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Preso atto che parte ricorrente ha chiesto, "stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza", autorizzarsi la notificazione per pubblici proclami del presente ricorso nei confronti dei potenziali controinteressati;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, "quando la notificazione

del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curino che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) autorizza la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 14 giugno 2024.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza Presidenziale emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IV, n. 3236/2024 del 14.06.2024, nel procedimento R.G. n. 8414/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 8414/2019).